



CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI - comodato gratuito dell'immobile sito in via Prati n. 10, 12 e 14 in Trento da adibire ad uso uffici.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, di seguito denominata "Comodante", ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, codice fiscale 80003390228, P. IVA 00453340226 rappresentata dal dott. Gianni Voltolini, nato a _____ (___) il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di sostituto Direttore;

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata "Comodatario", con sede in Trento (Tn) – via Calepina, 14 P. I.V.A./CF 00340520220, rappresentata da ing. Marco Dorigatti, nato a _____ (___) il _____, CF. _____, il quale agisce in questo atto in qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare dell'Università degli Studi di Trento, presso la quale è domiciliato per la carica;

Premesso che:

- il Comodante è attualmente proprietario dell'immobile sito in via Prati n. 10, 12 e 14 in Trento;

- le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito dei suddetti spazi, al fine di insediarvi le attività di segreteria ed organizzative riconducibili al progetto UNIsport. Il contratto è stato

stipulato in data 18 febbraio 2022 (registrato al n. 540 serie 3 di data 3 marzo 2022) per il periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 senza possibilità di rinnovo;

- il Comodatario ha richiesto al Comodante la possibilità di occupare detti spazi per un periodo ulteriore, pari a due mesi (dal giorno 1 gennaio 2023 al giorno 28 febbraio 2023) eventualmente prorogabili di ulteriori due mesi (dal giorno 1 marzo 2023 fino al giorno 30 aprile 2023) per il completamento delle operazioni di trasloco delle attività di UNIsport presso altri locali;

- il Comodante con determinazione del direttore n. 260 di data 22 dicembre 2022 ha approvato lo schema di comodato gratuito degli spazi di cui al precedente punto;

tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CONTRATTO DI COMODATO

Art. 1 - Oggetto

Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario, che a tale titolo accetta, l'immobile sito in via Prati n. 10, 12 e 14 catastalmente identificato con la p.ed. 1469 sub 10 p.m. 10; p. ed. 2230 sub 9; p. ed. 3498 e p. ed. 3734 sub 18 in CC Trento, come identificate nella planimetria, sottoscritta tra le parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Art. 2 – Arredi

Il Comodatario dichiara di aver ricevuto l'immobile completo degli arredi

e attrezzature risultanti dall'inventario sottoscritto da entrambe le parti per conferma di presa in consegna in data 3/5/2022 (prot. Opera n. 3066 di data 3/5/2022), esenti da vizi o difetti, obbligandosi a riconsegnarli al termine del comodato in perfetto stato salvo il normale deperimento d'uso.

La manutenzione ordinaria degli arredi e attrezzature, compresa l'eventuale sostituzione in caso inutilizzabilità, rimane a carico del Comodatario.

Art. 3 – destinazione d'uso

Il Comodatario si impegna a utilizzare le attrezzature di cui all'art. 2 (due) e a destinare i locali di cui al precedente art. 1 (uno) ad uso uffici esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto UNIsport sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente atto.

Il Comodatario si impegna a concedere gratuitamente al Comodante gli spazi di cui all'art. 1 (uno) limitatamente alla zona "teatro" per l'organizzazione di n. 8 (otto) eventi culturali/spettacoli all'anno. Le date verranno comunicate dal Comodante con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nelle fasce orarie in cui si terranno detti eventi culturali/spettacoli, il Comodatario resta sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla normativa relativa alla sicurezza.

Art. 4 – decorrenza e durata

Il presente comodato ha durata dall'1 gennaio 2023 fino al 28 febbraio 2023, con possibilità di proroga per ulteriori due mesi (dal giorno 1 marzo 2023 fino al giorno 30 aprile 2023), da concordare fra le parti nel mese di

febbraio.

Alla scadenza, il Comodatario dovrà riconsegnare gli arredi di cui all'art. 2 e il bene immobile oggetto del presente atto libero da persone e cose nello stesso stato in cui lo stesso è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Nel caso in cui l'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico del Comodatario.

Art. 5 – risoluzione del contratto

È possibile la risoluzione del presente contratto da parte dell'Ente Comodante in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità o qualora si accerti un uso dell'immobile diverso da quello autorizzato nel presente contratto, senza necessità di preavviso.

Art. 6 – sub conduzione

È vietata al comodatario la sub conduzione dell'immobile di cui all'art. 1 (uno) se non previa autorizzazione scritta del comodante.

Art. 7 – canone

Il comodato di cui all'art. 1 viene concesso a titolo gratuito senza alcun versamento di canone.

Art. 8 –Innovazioni e migliorie

Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso prestato per iscritto dal Comodante.

I miglioramenti e le addizioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal Comodante e resteranno a favore del medesimo al termine del rapporto

contrattuale senza che al Comodatario sia dovuto rimborso, compenso o indennizzo alcuno, cui peraltro il Comodatario medesimo rinuncia espressamente fin d'ora.

Art. 9 – manutenzione

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria degli spazi di cui all'art. 1 e i relativi oneri di gestione che riguardano le varie utenze e ogni altra spesa inerente al funzionamento di detti spazi sono a carico del Comodatario. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui all'art. 1 (uno) sono a carico del Comodante. Le spese condominiali sono ripartite fra Comodante e Comodatario secondo il criterio delle spese straordinarie o ordinarie.

Art. 10 – responsabilità

Il Comodatario, nell'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 1 (uno), si obbliga a custodire e conservare l'immobile e i suoi arredi e attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile.

Il Comodatario dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi agli spazi e alla dotazione attribuita in uso, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

Il Comodatario dichiara di sollevare espressamente il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'attività svolta, con particolare, ma non esclusivo riferimento al rispetto delle normative relative alla sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente e alla normativa in materia di divieto di fumo.

Il Comodatario è tenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza dell'uso dell'immobile di cui all'art. 2 (due) e relativa dotazione anche se derivanti da eventi fortuiti o di forza maggiore o da cattivo uso o manutenzione dell'immobile e pertanto solleva e rende indenne il comodante da ogni reclamo o molestia, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Le parti prendono atto che l'immobile di cui al precedente art. 1 (uno) è coperto da assicurazione R.C. Incendio nell'ambito delle polizze globali che il Comodante ha in essere per il proprio patrimonio.

Art. 11 – clausola compromissoria

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in particolare agli articoli 1803 e seguenti, alle altre leggi e agli usi vigenti in materia.

Art. 12 – trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, entrambe le parti autorizzano la controparte a comunicare a terzi, in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto contrattuale, i propri dati personali, compresi quelli necessari ai fini del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 13 – norme finali

Il Comodatario dichiara espressamente di avere visitato il bene immobile oggetto del presente atto e, trovandolo esente da vizi che ne diminuiscano l'idoneità all'uso convenuto rinuncia ad ogni eccezione futura ai sensi



dell'art. 1812 del Codice Civile.

Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, ed in particolare l'imposta di registro, sono a carico del Comodatario.

Le parti, come sopra rappresentante, convengono che sia il Comodatario a registrare il presente atto.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è da considerarsi soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

Trento,

Università degli Studi di Trento

Opera Universitaria

Ing. Marco Dorigatti

Dott. Gianni Voltolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.